Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 19 Marzo 2020

ADEMPIMENTI

Il tetris delle proroghe dei versamenti

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione
I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW
Scopri le sedi in programmazione >

Finalmente è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto contenente i provvedimenti economici per fronteggiare l'emergenza Covid19: con l'entrata in vigore del **D.L. 18/2020** diventa operativo un **complesso sistema di proroghe** di versamenti, differenziato in base alla **tipologia di imposte**, alla **ubicazione territoriale del contribuente** ed alla sua **dimensione**.

Sono **tre gli articoli che contengono questo ingarbugliato sistema di rinvii**:

- **l'**articolo 60 effettua un **rinvio generalizzato al 20 marzo** dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali** e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, quindi pare essere **di portata generale**;
- i successivi articoli 61 **e** 62 introducono invece le **diverse ipotesi di proroga**.

Viene prima di tutto estesa la proroga riguardante **determinati settori**, indipendente dalla zona geografica di ubicazione.

Tale estensione riguarda:

- prima di tutto i **settori di attività**. Tale previsione, già contenuta nel **L. 9/2020** con riferimento alle **imprese turistico ricettive**, **agenzie di viaggio e turismo** e ***tour operator***, oggi viene estesa a numerosi settori elencati all'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020 (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto);
- la tipologia di **versamenti sospesi**. Accanto alle **ritenute su lavoro dipendente ad assimilato** (articolo 24 **e** 25 D.P.R. 600/1973) e **contributi previdenziali ed assicurativi** (si tratta di fattispecie già indicale nell'articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) che beneficiava della sospensione fino al 30 aprile, viene altresì prevista la **sospensione**

dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il **31 maggio**, con possibilità di beneficiare di un **versamento ripartito in 5 rate mensili**.

In merito all'appena richiamata previsione, si sottolinea che l'**Agenzia delle entrate**, con la **risoluzione 12/E/2020**, pubblicata ieri, **18 marzo**, ha fornito, a titolo indicativo, i **codici ATECO riferibili alle attività economiche** individuate dall'**articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020** e dall'**articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020.**

Vi è poi una disposizione che interessa specificamente il **mondo dello sport**: limitatamente alle federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, si applica la **sospensione fino al 31 maggio 2020**. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo** a decorrere dal mese di **giugno 2020**.

Per tutti i contribuenti sono sospesi gli **adempimenti tributari** (diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute) **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Rimangono inalterati gli **obblighi connessi alla precompilata** (quindi, in particolare, **entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU**, secondo lo scadenziario originale). Gli adempimenti sospesi sono **effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo **compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a **ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali**, e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Ai sensi del successivo **comma 3** è prevista la sospensione dei **versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo** per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**.

In entrambi questi due casi, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. **Non si fa luogo al rimborso** di quanto già versato.

Viene confermato il differimento previsto per i **Comuni dell'Ex zona rossa**: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'**allegato 1** al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella

Regione **Lombardia**: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Nella Regione **Veneto**: Vo') restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, D.M. 24.02.2020 (**sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo**).

Anche per tali soggetti il versamento potrà essere effettuato **entro il 31 maggio 2020** ovvero mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la **fine di aprile**, in unica soluzione).

Soggetti interessati		Scadenza originaria		Scadenza prorogata
Proroga generalizzata	→	16.3.2020	→	20.3.2020
Determinati settori	→	Ritenute e contributi sino al 30.4 Iva in scadenza sino al 31.3	→	Entro il 31.5.2020 (eventuale rateizzazione in 5 rate mensili)
Sport	→	Ritenute e contributi sino al 31.5 Iva in scadenza sino al 31.5	→	Entro il 30.6.2020 (eventuale rateizzazione in 5 rate mensili)
< 2 milioni ricavi / compensi	→	Versamenti (ritenute, contributi e Iva) in scadenza entro 31.3	→	Entro il 31.5.2020 (eventuale rateizzazione in 5 rate mensili)
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	→	Iva in scadenza entro 31.3	→	Entro il 31.5.2020 (eventuale rateizzazione in 5 rate mensili)
Comuni ex "zona rossa"	→	Versamenti in scadenza entro 31.3	→	Entro il 31.5.2020 (eventuale rateizzazione in 5 rate mensili)

Esonero dalla ritenuta

Vi è poi una ulteriore previsione, piuttosto singolare, che esenta alcuni soggetti dal fatto di subire ritenute: per i soggetti che presentano **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di

entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 (lavoro autonomo) e 25-bis (provvigioni) del **D.P.R. 600/1973**, a condizione che nel mese precedente **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

A tal fine sarà necessario rilasciare **apposita dichiarazione**; essi provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione **fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo** a decorrere dal mese di maggio 2020, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.